

COMUNE DI SANT'AGNELLO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	Numero 1	Data 28/01/2026	Prot.
--	---------------------------	----------------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione bilancio di previsione 2026/2028

L'anno 2026,
Il giorno 28,
del mese di Gennaio,
alle ore 17.15,
nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Gargiulo Giovanni in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Gargiulo Giovanni	Presidente C.C.	SI
Coppola Antonino	Sindaco	SI
Russo Maria	Consigliere	SI
De Maio Ester	Consigliere	SI
Aversa Marcello	Consigliere	SI
Fattorusso Corrado	Consigliere	SI
Gnarra Pietro	Consigliere	NO
Mastellone Rosa	Consigliere	SI
Masturzo Ottavio	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1962)	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Esposito Pasquale	Consigliere	NO
Massa Attilio	Consigliere	NO

Totale presenti:	10	/Totale assenti:	3
-------------------------	-----------	-------------------------	----------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

Approvazione bilancio di previsione 2026/2028

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione l'argomento di cui al punto 1 dell'O.d.G. dell'odierna seduta consiliare e comunica che la Giunta Comunale con propria delibera n. 200 del 16/12/2025, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2026/2028.

Successivamente comunica i documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti dal giorno 09 gennaio 2025 al giorno 18 gennaio 2026, come da comunicazione inoltrata a tutti i Consiglieri comunali prot. 418 del 09/01/2026, e che non risultano essere pervenuti emendamenti in merito. Cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Ester De Maio che dà lettura della proposta e la illustra.

Si dà atto che il testo della relazione e degli interventi succedutisi sull'argomento in oggetto è registrato su supporto informatico ed integralmente riportato nella trascrizione della seduta consiliare allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano articolati nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria,

in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Funzionari Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026/2028;

VISTI gli articoli 151, 162 e 163 del Testo unico degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, relativi alle tempistiche di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

TENUTO CONTO di quanto novellato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 25 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4/8/2023, ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», 16° decreto correttivo dei principi contabili armonizzati;

DATO ATTO CHE:

- in conformità con le disposizioni del Principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 disciplinanti il Documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento allo stesso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 01/08/2025, esecutiva, è stato approvato e presentato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge n.102 del 31/08/2013, il Documento Unico di Programmazione 2026-2027-2028;
- con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 18/11/2025, esecutiva, è stata approvata e presentata al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge n.102 del 31/08/2013, la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2026-2027-2028;
- con deliberazione consiliare n. 47 del 23/12/2025 il D.U.P. aggiornato riferito al triennio 2026/2028 è stato approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al Bilancio di previsione:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 01/08/2025, con la quale è stato individuato il "gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Sant'Agnello, ai sensi del principio contabile sul bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, disciplinante il contenuto della nota integrativa, nonché il punto 9.11, del principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, dove è ulteriormente dettagliato il contenuto minimale di tale documento;

VISTO altresì il comma 1 dell'art. 58 del D.L. 112/2008 che impone di allegare al Bilancio di Previsione il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni che dispone l'obbligo di allegare al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, stabilisce alla lettera g) che nella nota integrativa al bilancio devono essere riportati gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55, della L. 244/2007, a norma del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 56, della L. 244/2007, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 176 del 18/11/2025, esecutiva, e pubblicato all'albo pretorio online, nella sezione "Amministrazione trasparente/opere pubbliche, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio, e successivamente incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026/2028;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]"*;

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

TENUTO CONTO che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con Delibera 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che *“La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-3), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.) [...]”*;

CONSIDERATO che la legge 25/02/2022 n. 15 di conversione del D.L. 30/12/2021 n. 228 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO che l'art. 1 comma 677 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

PRESO ATTO, pertanto, che nel bilancio di previsione le entrate da TARI vengono indicate in misura corrispondente a quelle risultanti dal PEF 2024/2025. All'atto dell'approvazione del nuovo PEF, che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026, gli stanziamenti in entrata e spesa dovranno essere rideterminati con apposita variazione di bilancio;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2026, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/10/2025 relativa all'approvazione delle aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 28/10/2025 relativa all'approvazione per l'anno 2026 delle tariffe del canone unico patrimoniale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2025 di approvazione per l'anno 2026 delle aliquote dell'imposta municipale unica;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2025 di approvazione per l'anno 2026 delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 28/10/2025 è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 04/11/2025 si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2026;

-- il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e l'elenco annuale 2026 è stato definitivamente approvato all'interno del documento unico di programmazione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 18/11/2025 è stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 03/10/2025 sono state approvate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 28 febbraio 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di asilo nido;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 26/09/2023 sono state approvate le tariffe per il servizio di refezione scolastica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 04/11/2025 si è proceduto all'aggiornamento del Piano di Azioni Positive Triennio 2026/2028 - Pari Opportunità;

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018, ha eliminato il previgente "pareggio di bilancio", di cui ai commi 465 e seguenti della L. 232/2016, e stabilito che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;

TENUTO CONTO che per effetto delle modifiche apportate agli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali dalla L. 145/2018, con contestuale superamento delle regole del "pareggio di bilancio", la commissione ARCONET, con la FAQ n. 33 del 21/02/2019, ha chiarito che *"I commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall'esercizio 2021. Ciò premesso, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica".*

RILEVATO tuttavia che, secondo quanto sancito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 20/2019 del 17/12/2019, restano ancora applicabili le disposizioni contenute nell'art. 9 della L. 243/2012, relative al rispetto da parte degli enti locali di un saldo finanziario di competenza non negativo, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, pur considerando rilevanti al fine del suo conteggio l'avanzo di amministrazione applicato ed il fondo pluriennale vincolato, secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, come risultante dal parere allegato allo schema di bilancio di previsione;
- che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;

- che in particolare la nota integrativa al bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 118/2011 e dal Principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio economico-finanziario, per il triennio 2026-2028 ed all'equilibrio di cassa, per l'anno 2026;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 819 e seguenti, della L. 145/2018;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. 9 della L. 243/2012, come risultante dal prospetto allegato;
- che nello schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato determinato secondo il criterio meglio specificato nella Nota integrativa;
- che è stato quantificato il fondo rischi spese legali, previsto dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h);
- che è stata valutata la necessità di inserire, tra le voci di spesa, l'accantonamento relativo alle perdite dei soggetti partecipati, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016;
- che inoltre il bilancio di previsione 2026-2028 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, tenendo conto della disposizione dell'art. 1, comma 460, della L. 232/2016, il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche"*;
- che sarà tenuta in considerazione la norma dell'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015, come modificata dal D.L. 210/2015, dall'art. 1, comma 442, della L. 232/2016, dall'art. 1, comma 867, della L. 205/2017 e dall'art.57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019, la quale consente di utilizzare per il periodo 2015-2027 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;

VERIFICATA la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 23/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 172 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, occorre indicare gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. È stata inoltre effettuata una ricognizione puntuale sugli incassi registrati per alcuni tributi maggiori (IMU,

tassa di soggiorno), essendo per gli stessi adottato il criterio dell'accertamento per cassa e, pertanto, si è provveduto ad adeguare i relativi importi.

- per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate in base alla tipologia di entrata, attraverso l'adozione di un criterio prudenziale di stima che tiene conto dell'andamento del gettito del triennio precedente e delle stime ufficiali del simulatore del Portale del federalismo fiscale, così come sancito dagli stessi principi contabili di cui all'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento all'IMU e all'Addizionale comunale IRPEF (par. 3.7.5.)
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia, e nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell'anno ogni accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi istituiti dall'ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica come di volta in volta definiti;
- nel finanziamento degli investimenti sono state rispettate le norme che regolano l'accesso al credito da parte degli Enti Locali, incluso il metodo di calcolo della capacità d'indebitamento, previsto al comma 1 dell'art. 204 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché quanto previsto dall'art. 203 del medesimo TUEL;
- le previsioni di spesa del personale nel triennio 2026-2028 rispettano le limitazioni imposte dalla normativa in materia;
- il fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il fondo di riserva di cassa rispetta il limite dell'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le spese d'investimento sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità alle missioni e programmi contenuti nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- il risultato di amministrazione presunto dell'anno 2025 è pari a € 9.403.466,61;
- non è prevista l'applicazione di avanzo presunto al bilancio finanziario di previsione 2026-2028 – esercizio 2026;

TENUTO ALTRESI' CONTO:

- che ai sensi dell'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "fondo di garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018 che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;
- che si è provveduto ad accantonare in via precauzionale nel fondo Garanzia Debiti Commerciali un importo pari al 5% delle spese correnti, macroaggregato 103, per le motivazioni indicate nella Nota integrativa, rimandando comunque al provvedimento della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2026, la determinazione delle risultanze contabili che garantiscono o meno il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi, in caso negativo, la rideterminazione per gli

esercizi 2026/2028 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, nella misura prevista dalla normativa vigente;

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2026-2028 non si procede ad applicare alcuna quota dell'avanzo di amministrazione presunto accantonato, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, nonostante la facoltà concessa dall'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, tenuto conto degli incrementi previsti dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: "Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.";

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art.3, comma 55, della Legge 244/2007, il limite massimo annuale per incarichi di studi, ricerche e consulenze in €. 6.000,00, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23 marzo 2009 e secondo il programma che sarà approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale, in quanto ad oggi nessun responsabile ha manifestato esigenza in merito;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 200 del 16/12/2025, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2026/2028;

VISTI i parametri obiettivi di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 02/12/2018, costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;

DATO ATTO CHE i già menzionati documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti dal giorno 09 gennaio 2025 al giorno 18 gennaio 2026, come da comunicazione inoltrata a tutti i Consiglieri comunali prot. 418 del 09/01/2026, e che non risultano essere pervenuti emendamenti in merito;

DATO ATTO CHE l'argomento è stato discusso nella competente Commissione consiliare nella seduta del 19.01.2026;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2026/2028;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20 giugno 2024;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso con verbale n. 4 in data 07/01/2026, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO della votazione sullo schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale, espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 10

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 10

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 2 (Coppola, Terminiello)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata premessa che costituisce parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 e relativi allegati dando atto che le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio (2026) del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi (2027 -2028), nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni sono quelle riassunte nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.453.141,02								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.980.013,81	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	7.599.272,10	7.889.615,10	7.904.615,10	7.914.615,10	Titolo 1 - Spese correnti	9.405.822,94	9.861.533,06	9.724.363,42	9.742.413,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	645.883,01	565.884,11	495.944,81	496.994,81	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.292.403,12	4.181.665,38	2.103.356,24	2.110.356,24					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.245.585,00	13.572.979,56	5.492.111,88	14.557.473,41	Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.027.511,52	18.262.364,70	6.203.062,88	15.268.424,41
					- di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	301.709,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	23.084.852,23	26.210.144,15	15.996.028,03	25.079.439,56	Totale spese finali	22.433.334,46	28.123.897,76	15.927.426,30	25.010.837,83
Titolo 6 - Accensione di prestiti	63.846,00	0,00	0,00	0,00		157.468,46	66.260,20	68.601,73	68.601,73
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.166.616,00	2.311.000,00	2.311.000,00	2.311.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Titoli	25.415.314,23	29.321.144,15	19.107.028,03	28.190.439,56	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.166.616,00	2.311.000,00	2.311.000,00	2.311.000,00
Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio	8.011.036,33				Totale Titoli	24.857.418,92	31.301.157,96	19.107.028,03	28.190.439,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.868.455,25	31.301.157,96	19.107.028,03	28.190.439,56	TOTALE COMPLESSIVO	24.857.418,92	31.301.157,96	19.107.028,03	28.190.439,56
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati, nel bilancio di previsione 2026/2028 le previsioni di bilancio degli esercizi sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall'art. 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n. 14, e che il bilancio di previsione rispetta inoltre gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e dovrà essere oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'esercizio al fine di verificare eventuali effetti negativi sugli equilibri che dovessero verificarsi;
3. di dare atto che il limite di spesa per l'anno 2026 per studi e incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 1 comma 5, del D. Lgs. 31/08/2013 n. 101, convertito dalla legge del 30/10/2013 n. 125, è pari ad € 6.000,00, ed il relativo programma sarà approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale, in quanto ad oggi nessun responsabile ha manifestato esigenza in merito;
4. di dare atto che gli allegati alla presente delibera sono i seguenti:
 - a) gli interventi e la relativa discussione sull'argomento;
 - b) bilancio armonizzato 2026/2028, comprendente:

ALL. 1 - bilancio di previsione 2026-2028;

ALL. 1.1 gestione entrate

ALL. 1.2 gestione spese

ALL. 1.3 riepilogo generale entrate per titoli

ALL. 1.4 riepilogo generale uscite per titoli

ALL. 1.5 riepilogo generale uscite per missioni

ALL. 1.6 quadro generale riassuntivo

ALL. 1.7 equilibri di bilancio

ALL. 1.8 risultato di amministrazione presunto

ALL. 1.9 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto

(all. a/1)

ALL. 1.10 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (all.

a/2)

ALL. 1.11 elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (all. a/3)

ALL. 1.12 composizione FPV per missioni e programmi anni 2026-2027-2028

ALL. 1.13 composizione FCDE anni 2026-2027-2028

ALL. 1.14 limiti indebitamento

ALL. 1.15 funzioni delegate dalla Regione

ALL. 1.16 utilizzo contributi comunitari

ALL. 2 - nota integrativa;

ALL. 3 - elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, riferiti in particolare ai soggetti indicati;

ALL. 4 - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

ALL. 5 - articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, predisposta secondo lo schema allegato al D. Lgs. 118/2011;

ALL. 6 - «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», come previsto dal D.M.22/12/2015;

c) parere dell'organo di revisione sul bilancio preventivo 2026-2028;

5. di disporre la pubblicazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci";

Successivamente con la seguente votazione:

PRESENTI N. 10

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 10

VOTI A FAVORE N. 8

VOTI CONTRARI N. 2 (Coppola, Terminiello)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 1

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Approvazione bilancio di previsione 2026/2028**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole, come da parere allegato

Data 20/01/2026

Il Responsabile di Settore

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.
Gargiulo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/02/2026.

Sant'Agnello, 12/02/2026.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 12/02/2026